

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-425 del 25/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C.". ATTIVITÀ: "RECUPERO (OPERAZIONI DI RECUPERO R3 E MESSA IN RISERVA R13 - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOCALITA' PONTE TREBBIA, VIA MILANO N. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-447 del 24/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C."

ATTIVITÀ: "RECUPERO (OPERAZIONI DI RECUPERO R3 E MESSA IN RISERVA R13 - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOCALITÀ PONTE TREBBIA, VIA MILANO N. 15.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 4863 del 13/09/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C. (C.F. e P.Iva 01036750337), rilasciata dal Suap del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7172 del 26/09/2017, come rettificato con atto prot. 9024 del 05/12/2017, per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1) e (S2) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - comunicazione di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995, per quanto attiene l'impatto acustico;

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 2582 del 20/05/2022, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. det-amb n. 4863 del 13/09/2017 (rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco in data 11/08/2022 con nota prot. n. 8755, acquisita al prot. ARPAE n. 134098 del 12/08/2022);

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C.", con sede legale a Calendasco (PC), Via Milano n. 15, Località Ponte Trebbia, (C.F. e P.Iva 01036750337) trasmessa dal SUAP del Comune di Calendasco con nota prot. n. 10912 del 07/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 188888 del 07/11/2023, finalizzata al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "recupero (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1) e (S2) di acque reflue in pubblica fognatura (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006 - operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della l. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);

Atteso che con nota prot. n. 200280 del 24/11/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 8 in data 19/01/2024 Sinadoc 38802/2023) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale è stata avanzata in quanto la Ditta intende ampliare il sito di stoccaggio rifiuti con conseguente modifica degli scarichi aziendali. Nella fattispecie la modifica riguarda:
 - l'ampliamento dell'area di messa in riserva per rifiuti speciali non pericolosi per una superficie pavimentata pari a 1500 mq, le cui acque di dilavamento verranno trattate da idoneo impianto di depurazione;
 - la predisposizione di una nuova area, anch'essa pavimentata e scoperta, per la rimessa dei cassoni vuoti e chiusi, avente una superficie di 1000 mq, servita da un impianto di trattamento di prima pioggia;
 - la realizzazione di una piazzola da adibire al lavaggio mezzi aziendali con trattamento delle acque reflue industriali generate in apposito impianto di depurazione;
 - la modifica della rete afferente al punto di scarico S2 (esistente) che oltre a convogliare in pubblica fognatura le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici aziendali e parte delle acque meteoriche generate dal dilavamento dell'area di piazzale adiacente al fabbricato aziendale, convoglierà anche le acque meteoriche generate dal dilavamento del nuovo piazzale pavimentato le acque di prima pioggia generate dal dilavamento dell'area pavimentata (avente una superficie di circa 1000 mq) destinata a rimessa dei cassoni vuoti e chiusi e le acque reflue industriali generate dall'attività di lavaggio mezzi aziendali (attività accessoria e saltuaria);
 - lieve modifica alla rete di convogliamento delle acque meteoriche di piazzale dello scarico S1; di fatto le acque meteoriche, derivanti dalla raccolta della caditoia ubicata in prossimità delle zone di piazzale (classificate con i codici 21 e 8 nella planimetria allegata all'istanza) su cui sono posizionati ceste e cassoni chiusi per la raccolta dei rifiuti (toner e cavi), non afferiranno all'impianto di trattamento esistente, ma saranno convogliate direttamente allo scarico S1 in quanto non inquinate;
- a seguito di tali modifiche, dall'insediamento originano n. 2 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, come di seguito descritti:
 - scarico S1 di acque meteoriche di dilavamento, generate dal dilavamento di parte dell'area scoperta e impermeabilizzata, trattate mediante un impianto costituito da un disoleatore e da un pozzetto con filtro oleoassorbente;
 - scarico S2 di acque reflue industriali costituito dall'unione di:
 - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante fossa Imhoff e degrassatore;
 - acque meteoriche di dilavamento generate dal dilavamento dell'area di piazzale adiacente al fabbricato aziendale trattate mediante un impianto costituito da un dissabbiatore, un sedimentatore e un deoleatore con filtro a coalescenza;

- acque meteoriche di dilavamento del nuovo piazzale pavimentato (avente una superficie di circa 1500 mq) destinato alla messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi, trattate da un impianto costituito da dissabbiatore e disoleatore;
 - acque di prima pioggia generate dal dilavamento della nuova area pavimentata (avente una superficie di circa 1000 mq) destinata a rimessa dei cassoni vuoti e chiusi, trattate mediante un impianto di prima pioggia (ISEA mod. RAIN 10) costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo, un deoliatore e un pozzetto con filtro oleoassorbente;
 - acque reflue industriali, derivanti dal lavaggio dei mezzi aziendali, trattate da un impianto di depurazione Rototec Mod. Depauto 10 PF costituito da un dissabbiatore, un deoliatore ed un filtro percolatore aerobico;
- il punto di scarico S1 è dotato di un pozzetto fiscale individuato con la sigla P1 come rappresentato nella “Tavola 1 – Planimetria con schema di gestione e trattamento delle acque e nuove zone di messa in riserva (R13) – 28/09/2023” allegata all’istanza;
 - il punto di scarico S2 è dotato di due pozzetti di campionamento fiscale individuati con le sigle P2 e P3, come rappresentato nella “Tavola 1 – Planimetria con schema di gestione e trattamento delle acque e nuove zone di messa in riserva (R13) – 28/09/2023” allegata all’istanza;

Rilevato altresì che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice “rifiuti”, (rif. Attività n. 7 in data 11/01/2024 Sinadoc 38802/2023) risulta che la modifica prevede nello specifico:

- 1) l’aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, senza variazioni del quantitativo annuale massimo, per i rifiuti destinati all’attività di messa in riserva (R13) per i soli codici EER rientranti nelle già autorizzate tipologie **2.1** (da 20 a 22 t), **6.1** (da 40 a 43 t), **7.1** (da 90 a 125 t) e **9.1** (da 43 a 50 t) di cui all’Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006;
- 2) la richiesta di due nuovi codici EER **010410** (Polveri e residui affini, diversi di quelli di cui alla voce 010407) ed EER **010413** (Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi di quelli di cui alla voce 010407) di cui alla tipologia **12.3** del D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006, (stoccaggio istantaneo 10 t - stoccaggio annuo 100 t);
- 3) l’aumento dell’attuale capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, da **709,5 t a 766,5 t**; viene confermata la capacità massima di stoccaggio annuale;
- 4) la nuova disposizione delle zone di pertinenza della messa in riserva dei rifiuti sopra citati, di cui alla planimetria “Planimetria con schema di gestione e trattamento delle acque e nuove zone di messa in riserva R13” (Tavola 1 del 05/06/2023) pervenuta unitamente all’istanza di modifica dell’AUA in esame, assunta al protocollo ARPAE n. 188888 del 07/11/2023;

Considerato che:

- con nota prot. n. 201391 del 27/11/2023, è stata richiesta, al Comune di Calendasco, l’Autorizzazione per gli scarichi (S1) di acque meteoriche di dilavamento ed (S2) di acque reflue industriali entrambi recapitanti in pubblica fognatura, ex art. 112 della L.R. 3/99, nonché conferma del parere di compatibilità urbanistica/edilizia per la matrice rifiuti già rilasciato con nota prot. n. 8909 del 19/09/2023, (acquisito al prot. Arpa n. 158353 in pari data), a seguito dell’esame del Permesso di Costruire presentato in data 02/08/2023 prot. Com. n. 7453;
- con nota prot. n. RT015864-2023-P del 27/11/2023, assunta al prot. Arpa n. 201380 in pari data, IRETI SPA ha trasmesso parere favorevole per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 589 del 17/01/2024, assunta al prot. Arpa n. 9599 del 18/01/2024 (allegata alla presente), il Comune di Calendasco ha trasmesso l’Autorizzazione per gli scarichi (S1) di acque meteoriche di dilavamento ed (S2) di acque reflue industriali, entrambi recapitanti in pubblica fognatura, nonché conferma del parere di compatibilità urbanistica/edilizia per la matrice rifiuti già rilasciato con nota prot. n. 8909 del 19/09/2023, (acquisito al prot. Arpa n. 158353 in pari data), a seguito dell’esame del Permesso di Costruire presentato in data 02/08/2023 prot. Com. n. 7453;
- con nota prot. n. 149617 del 04/09/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica con la quale ha espresso parere favorevole all’adozione della modifica di AUA richiesta dalla Ditta, per quanto concerne la matrice “rifiuti”;

Dato atto che:

- dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), al fine dell'acquisizione della comunicazione antimafia, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, la ditta "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C." risulta iscritta alla White List (art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012) istituita presso la Prefettura di competenza con scadenza 05/10/2024;
- tale iscrizione alla White List è equipollente e sostituisce il rilascio della comunicazione antimafia (art. 1, commi 52 e 52-bis della legge n. 190/2012 e D.P. C.M. 18 aprile 2013);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 4863 del 13/09/2017, aggiornata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2582 del 20/05/2022 - in favore della ditta "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C." (C.F. e P.Iva 01036750337), per l'attività di "recupero (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S1) di acque meteoriche di dilavamento ed (S2) di acque reflue industriali, entrambi recapitanti in pubblica fognatura,
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. g), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 - operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi;

2. di stabilire che, per quanto concerne la matrice scarichi, la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito dal Comune di Calendasco con nota prot. n. 589 del 17/01/2024, assunta al prot. Arpae n. 9599 del 18/01/2024 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), con la quale sono stati autorizzati gli scarichi (S1) di acque meteoriche di dilavamento ed (S2) di acque reflue industriali entrambi recapitanti in pubblica fognatura;

3. di stabilire, per lo scarico (S1) di acque meteoriche di dilavamento recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (P1 come individuato in premessa), dei limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n° 152/06 s.m.i., colonna scarichi in pubblica fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali come di seguito riportato: Solidi sospesi totali: ≤200mg/l; COD: ≤500mg/l; Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;

4. di stabilire, per lo scarico (S2) di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nei due pozzetti di campionamento fiscale (P2 e P3 come individuati in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

5. di impartire, per gli scarichi (S1) di acque meteoriche di dilavamento e (S2) di acque reflue industriali aventi recapito in pubblica fognatura le seguenti **prescrizioni**:

a) per lo scarico S2, il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **5 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **700 mc.**;

b) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di campionamento fiscale, devono essere sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione. I pozzetti di campionamento fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;

c) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal

Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) i limiti di accettabilità di cui ai precedenti punti 3) e 4) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendone la pulizia e controlli periodici che ne attestino l'efficienza; con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione e prevedendo, con opportuna frequenza, lo svuotamento dei materiali sedimentati;

h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria delle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Caldasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui ai precedenti punti 3) e 4) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Caldasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. di impartire, per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, le seguenti **prescrizioni**:

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (EER 150101, 150105, 150106, 200101), stoccaggio istantaneo 68 t – stoccaggio annuo 8000 t/anno; **2.1** – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (EER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102), stoccaggio istantaneo 22 t – stoccaggio annuo 800 t/anno; **3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140), stoccaggio istantaneo 200 t – stoccaggio annuo 4000 t/anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140), stoccaggio istantaneo 150 t – stoccaggio annuo 2000 t/anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (EER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 9 t – stoccaggio annuo 1000 t/anno;

5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (EER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 9 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (EER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 2 t – stoccaggio annuo 25 t/anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411), stoccaggio istantaneo 5 t – stoccaggio annuo 25 t/anno;

5.16 – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (EER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t – stoccaggio annuo 100 t/anno; **5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (EER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t/anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (EER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139), stoccaggio istantaneo 43 t – stoccaggio annuo 1000 t/anno;

6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (EER 070213, 120105, 160119, 160216,

170203), stoccaggio istantaneo 9 t – stoccaggio annuo 500 t/anno;

6.5 – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (EER 070213, 120105, 160119), stoccaggio istantaneo 4,5 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo 125 t – stoccaggio annuo 14000 t/anno;

7.13 – sfridi di produzione di pannelli in gesso, demolizione edifici (EER 170802), stoccaggio istantaneo 12 t – stoccaggio annuo 1000 t/anno;

7.29 – rifiuti di lana di vetro e lana di roccia (EER 170604), stoccaggio istantaneo 15 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

8.4 – rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e artificiali (EER 040209, 040221, 040222, 160122, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 3 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (EER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138), stoccaggio istantaneo 50 t – stoccaggio annuo 2000 t/anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (EER 160103), stoccaggio istantaneo 7 t – stoccaggio annuo 2000 t/anno;

12.3 - fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (EER 010410 e EER 010413), stoccaggio istantaneo 10 t - stoccaggio annuo 100 t/anno;

13.20 – gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (EER 160216), stoccaggio istantaneo 1 t – stoccaggio annuo 10 t/anno;

16.1 – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (EER 200201), stoccaggio istantaneo 2 t. – stoccaggio annuo 50 t/anno;

- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di **766,5 t** e con il limite massimo di **36860 t/anno**, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;
- d) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- e) i rifiuti devono essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria (TAVOLA 1 – Planimetria con schema di gestione e trattamento delle acque e nuove zone di messa in riserva R13 - data 28/09/2023) allegata all'istanza di modifica AUA (assunta al prot. Arpa n. 188888 del 07/11/2023). Tali aree dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;
- f) i rifiuti di cui ai codici EER relativi al capitolo 20 ("rifiuti urbani [rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni] inclusi i rifiuti della raccolta differenziata") dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, non potranno derivare dalla raccolta di rifiuti urbani ma esclusivamente da attività artigianali ed industriali e dovranno essere pertanto classificati come rifiuti speciali;
- g) i rifiuti allocati all'esterno del capannone dovranno essere posti in contenitori e coperti con appositi teli impermeabili;
- h) la cernita di rifiuti polverulenti o contaminati da oli, così come altre sostanze inquinanti, potrà avvenire solo nell'area di scarico situata all'interno del capannone;
- i) i rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde (EER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di cattivi odori, dovranno essere stoccati in un cassone completamente stagno posto all'interno del capannone, si dovrà inoltre provvedere al loro conferimento a recupero entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;
- l) durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.16 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M.

05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;

- m) l'eventuale bonifica dei contenitori dei rifiuti dovrà essere eseguita presso impianti autorizzati all'uso e la pulizia delle aree dell'impianto, compresa la superficie interna al capannone, non potrà essere eseguita mediante lavaggio con acqua ma utilizzando macchine spazzatrici. Nel caso di eventuali sversamenti di oli o altri liquidi, si dovrà provvedere alla raccolta degli stessi mediante l'utilizzo di materiale assorbente che andrà poi smaltito come rifiuto presso Ditte autorizzate;
- n) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- o) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
- p) i rifiuti residuali dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;

7. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

8. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calendasco, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Calendasco;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del

Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.